

REGIO DECRETO 11 marzo 1923 , n. 560

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

Vigente al : 17-2-2022

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la [legge 3 dicembre 1922, n. 1601](#);

Visto l'[art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848](#), nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col [D. L. 31 agosto 1916, n. 1090](#), allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione;

Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° giugno 1923 e' abolito il monopolio di vendita

dei fiammiferi disposto col [decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090](#), allegato E ed e' istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

Pei fiammiferi di legno parafinati:

in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);

in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).

Pei fiammiferi di legno solferati:

in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).

((3))

Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sara' variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.

AGGIORNAMENTO (3)

Il [Regio D.L. 24 febbraio 1938, n. 71](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 25 aprile 1938, n. 577](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il corrente esercizio finanziario e' modificata come appresso per ognuna delle seguenti unita' di condizionamento:

Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2851 a L. 0,2555;

Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1434 a L. 0,1287;

Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2876 a L. 0,2584;

Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,2875 a L. 0,2583;

Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,1785 a L. 0,1544;

Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1781 a L. 0,1540;

Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3108 a L. 0,2453;

Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,17 a L. 0,1324;

Bustine di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,076 a L. 0,0581;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1247 a L. 0,1146;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1258 a L. 0,1158;

Bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata da L. 0,3617 a L. 0,3293;

Bustine di cartoncino contenenti 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,1352 a L. 0,1268;

Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,2397, a L. 0,2254;

Busta pubblicitaria di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva gigante) da L. 0,1159 a L. 0,0893;

Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato variamente colorato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo (uso camera) da L. 0,5894 a L. 0,5333;

Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale da L. 0,1469 a L. 0,1253;

Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « Tizzoncini » controvento con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1955 a L. 0,1692;

Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1245 a L. 0,1084;

Astuccio contenente un rotolo con 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo da L. 0,4900 a L. 0,4388;

Astuccio contenente un rotolo con 200 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 0,9003 a L. 0,7995;

Astuccio contenente un rotolo con 300 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 1,3319 a L. 1,1850;

Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1093 a L. 0,0967;

Busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno Solforato con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0796 a L. 0,0698".

La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal Magazzino di ciascuna fabbrica.

Pei quantitativi esportati dal Regno sia per l'estero sia per le Colonie mediterranee sarà seguito il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato E alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](#).

Art. 3

E' costituito un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti:

S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche;

gia' Boschiero e Gastaldi di Asti;

gia' Schiavoni o Ponzelli di Iesi;

gia' L. Pizzoli e figli di Bologna;

gia' fratelli Taddei di Fucecechio;

gia' G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);

gia' fabbrica Italiana fiammiferi di Napoli;

gia' L. De Antoni e C. di Este;

gia' Societa' Anonima Umbra di Perugia;

gia' Abbona e Romagna di Moncalieri;

gia' A. Dellacha di Moncalieri;

gia' L. Demadei di Piobesi Torinese;

gia' L. Paschiera e C. di Venezia.

S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche.

gia' fratelli Terioli di Bari;

gia' Nicola Mele di Bari;

gia' eredi Papa di Lonato;
gia' G. Remonda di Carignano;
gia' G. Remonda di Carmagnola;
Santini Vittorio di Viterbo;
Fabiani Arturo di Fondi;
Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadine;
Antinucci Amram di Belfiore;
Palma Prati di Rubiera;
Fratelli Macii di Empoli;
Lambertucci Fortunato di Colle Vai D'Elsa.
Papetti Pietro di Veroli.
Listanti Francesco di Rieti.
Glionna Carlo di Spinazzola.
Pascucci e Rasponi di Gambettola.
Rasponi Calisto di Rimini.
Fiaschi Antelmo di Sarteano.
Duca Ernesto di Chiaravalle.
Labellarte Vitantonio di Valenzano.
Massari Francesco di Bari.
Marsiglia Vincenzo di Benevento.
Ardillo Pasquale di Valenzano.
Baldani e Carnaroli di Fano.
Perlingieri Raffaele di Benevento.
Gentili Umberto di Macerata.

Pandolfi Antonio di Pontedera.

Rosselli Ugo di Empoli.

S. A. Maddalena Coccolo di Udine.

Machella Romeo di Macerata.

Ceschini Pietro di Pausula.

Comandini Filippo di Cesena.

Mastroserio Donato di Valenzano.

Labellarte Fratelli di Valenzano.

Gigliobianco e C. di Carbonara.

Losacco Nicola di Bari.

Massari Giuseppe di Bari.

Coltorti e Bisacca di Foligno.

Sorgato Fortunato di Reggio Emilia.

De Nigris Giuseppe di Benevento.

Massari Enrico di Benevento.

Borrelli Giovanni di Benevento.

Taccini Fratelli di Livorno.

Lap Guido di S. Croce sull'Arno.

Cavuoto Pasquale di Montesarchio.

De Vincenzo Nicola di Valenzano.

Tomaselli Pasquale di Nola.

Morandi e C. di Castelfranco Emilia.

Societa' in accomandita semplice F. Lavaggi e Figlio per le sue fabbriche gia' Barbanotti e Palazzi di Casalmoferrato, F.lli Lavaggi di Trofarello.

Societa' in accomandita semplice «L'Alpina» di Torino, per fa sua fabbrica di S. Benigno Canavese.

Racchia Angelo di Verona.

Bresciani Adele di Verona.

Faraci Filippo di Mazzarino.

Societa' anonima Fiammiferi di Torino (S. A. F. T.) per la sua fabbrica di Torino.

Faldetta Sita di Calogero di Canicatti'.

Delfo Salvatore di Palermo.

Santonocito Emanuele di Palermo.

Sabatini Maria vedova Dolfi di Borgo S. Lorenzo.

«Libia» Eredi Vivante di Teramo.

(1) (2) (8) ((12))

A tale Consorzio e' andata la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi occorrenti pel consumo nel Regno; esso funzionera' con le norme stabilite dalla convenzione annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale. (9)

AGGIORNAMENTO (1)

Il [Regio D.L. 26 febbraio 1930, n. 105](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 1 maggio 1930, n. 611](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Entrano a far parte di diritto del Consorzio Industrie Fiammiferi per tutta la durata della Convenzione annessa al [R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), e per le eventuali sue rinnovazioni, le seguenti quattro fabbriche di apparecchi di accensione attualmente in esercizio nel Regno:

Angelo Majocchi e figlio in Torino;

Motta di Amisani Riccardo in Torino;

Sometti Luigi in Verona;

Societa' Anonima Lombarda Accenditori Milano (gia' Zanetti Antonio di Verona)".

AGGIORNAMENTO (2)

Il [Regio D.L. 18 gennaio 1932, n. 14](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 7 aprile 1932, n. 356](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra le fabbriche di

fiammiferi «Consorzio Industrie Fiammiferi» costituito in forza del [R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), fanno parte alla data delle presenti norme le seguenti fabbriche:

Societa' anonima Fabbriche Riunite Fiammiferi, sede in Milano, con le sue fabbriche:

gia' Boschiero e Gastaldi - Asti;
gia' Schiavoni & Ponzelli - Iesi;
gia' Fratelli Taddei - Fucecchio;
gia' G. De Medici & C. - Magenta (Ponte Nuovo);
gia' Fabbrica italiana fiammiferi - Napoli;
gia' L. De Antoni & C. - Este;
gia' Societa' anonima Umbra - Perugia;
gia' Abbona & Romagna e gia' A. Dellacha' - Moncalieri;
gia' L. Baschiera - Venezia;
gia' Fratelli Terioli - Bari;
Societa' anonima Rosselli, Fucini, Pandolfi - Putignano (Pisa);
Societa' anonima Maddalena Coccolo - Udine;
Societa' anonima Raffaele Perlingieri - Benevento;
Societa' anonima F. Lambertucci - Colle Val d'Elsa;
Antinoro Giuseppe - San Giovanni Gemini;
Borrelli & Iucci - Benevento;
De Nigris Giuseppe - Benevento;
Fabiani Arturo - Fondi;
gia' Labellarte Vitantonio (ora C.I.F.) - Valenzano;
F. Lavaggi & Figlio - Trofarello;
F. Lavaggi & Figlio - Casalmonferrato;
Fratelli Macii - Empoli;
Marsiglia Vincenzo - Benevento;
gia' Massari G. & F. (ora C.I.F.) - Bari;
Papetti Pietro - Veroli;
Rosselli Angelo - Pontorme;
Sabatini Maria ved. Dolfi - Borgo San Lorenzo;
Ceschini Pietro - Pausula;
Delfo e Santonocito - Palermo;
Esposito Vincenzo - Napoli;
Iaraci Filippo - Mazzarino;
Gentili Umberto - Macerata;
Listanti Francesco - Rieti;
Machella Romeo - Macerata;
Mauro Caio - Trani;
Tortone Michele - Airasca".

AGGIORNAMENTO (8)

Il [D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi "Consorzio industrie Fiammiferi" costituito in forza del [regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), fanno parte, alla data delle presenti norme, le seguenti fabbriche:

Ditta Sabatini Maria ved. Dolfi, con opificio in Borgo San Lorenzo (Firenze);

Ditta F.lli Maci Ferruccio e Aladino, con opificio in Empoli (Firenze);

Ditta De Nigris Giuseppe fu Luigi, con opificio in Benevento;

Ditta Fabiani Giovanni di Arturo, con opificio in Formia (Latina);

Ditta Faraci Filippo fu Carmelo, con opificio in Valguarnera (Enna);

Ditta Fucci Salvatore fu Raffaele, con opificio in Benevento;

Ditta Marsiglia Vincenzo e Figlio, con opificio in Benevento;

Ditta Papetti Pietro fu Bernardo, con opificio in Colle Berardi di Veroli (Frosinone);

Ditta Rosselli Angiolo e F.lli fu Girolamo, con opificio in Ponterme-Empoli (Firenze);

Soc. An. Fabbriche Fiammiferi e Affini, S.A.F.F.A., con gli opifici di Asti, Jesi, Fucecchio, Magenta, Napoli, Este, Perugia, Moncalieri, Venezia e con lo stabilimento per la produzione di apparecchi di accensione annesso all'Opificio per la fabbricazione dei fiammiferi in Magenta Ponte Nuovo (Milano);

Soc. An. Unione Fiammiferi, S.A.U.F., con gli opifici di Purignano Pisano e Udine;

Soc. in Acc. Francesco Lavaggi e Figlio, con gli opifici di Trofarello (Torino) e Casalmonferrato (Alessandria);

Industria Siciliana Fiammiferi Affini, I.S.F.A., (Soc. per Az.) con opificio in Catania".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 giugno 1948.

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1^a s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma nella parte in cui esso impedisce "ad altri imprenditori la partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilità sociale".

AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 5 agosto 1992 in G.U. Serie Generale 10/10/1992, n. 239, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra i fabbricanti di fiammiferi, costituito ai sensi del [regio decreto 11 marzo 1923, n. 560](#), fanno parte alla data della presente convenzione, le seguenti ditte:

Italmatch S.r.l., con sede in Milano;

Lavaggi Francesco e Figlio S.p.a., con sede in Trofarello (Torino);

Isfa S.p.a. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania;

Rosselli Angiolo e F.lli S.r.l., con sede in Empoli (Firenze);
S.I.R.F.A. S.p.a. - Industrie sannite riunite fiammiferi affini,
con sede in Benevento;
F.lli Macii S.n.c., con sede in Empoli (Firenze);
S.F.A.S. S.r.l. - Societa' fiammiferi affini siciliana, con sede
in Valguarnera (Enna)".

Art. 4

E' stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).

Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

La mancanza della marca contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sara' punita con una multa fissa di lire mille e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.

Art. 5

Al Consorzio di cui al precedente art. 3 sara' consegnato un quantitativo di marche contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.

Dell'uso di tali marche sara' dal Consorzio reso conto mensilmente.

Il Consorzio, sotto la sua assoluta responsabilita', provvedera' alla distribuzione delle marche alle singole fabbriche.

Il Consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovra' prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che e' stabilita dalla unita convenzione.

Art. 6

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualita' saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in

base a proposta di un'apposita Commissione di cui fara' parte anche un rappresentante del Consorzio.

La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)

Il [D.Lgs. Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'[art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560](#), potra' essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %".

Art. 7

Per ogni quantita' di fiammiferi importata e' dovuta oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella [legge 8 agosto 1895, n. 486](#), allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.

Resta altresì in vigore la disposizione dell'[art. 5 del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771](#), riguardante il dazio comunale sui fiammiferi: Il Consorzio assumerà a suo carico il canone annuo che per tale titolo e' corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

CONVENZIONE fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per l'esercizio della vendita dei fiammiferi in Italia e nelle colonie.

Art. 1

E' costituito, con atto notarile in data 3 marzo 1923, rogito cav. dott. Federico Antonio Fenini fu Cesare, R. notaio, residente in Milano, un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi qui elencate e cioe':

S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano per le sue fabbriche:

gia' Boschiero e Gastaldi di Asti;

gia' Schiavoni e Ponzelli di Iesi;

gia' L. Pizzoli e figli di Bologna;

gia' Fratelli Taddei di Fucecchio;

gia' G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);

gia' Fabbrica Italiana fiammiferi di Napoli;

gia' L. De Antoni e C. di Este,

gia' Societa' anonima umbra di Perugia;

gia' Abbona e Romagna di Moncalieri;

gia' A. Dellacha di Moncalieri;

gia' L. De Medici di Piobesi Torinese;

gia' L. Baschiera e C. di Venezia.

S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche:

gia' Fratelli Terioli di Bari;

gia' Nicola Mele di Bari;

gia' Eredi Papa di Lonato;

gia' G. Remonda di Carignano;

gia' G. Remonda di Carmagnola.

Santini Vittorio di Viterbo.

Fabiani Arturo di Fondi.

Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadino.

Antinucci Amram di Belfiore.

Palma Prati di Rubiera.

Fratelli Macii di Empoli.

Lambertucci Fortunato di Colle Val d'Elsa.

Papetti Pietro di Veroli.

Listanti Francesco di Rieti.

Glionna Carlo di Spinazzola.

Pascucci Rasponi di Gambettola.

Rasponi Calisto di Rimini.

Fiaschi Antelmo di Sarteano.

Duca Ernesto di Chiaravalle.

Labellarte Vitantonio di Valenzano.

Massari Francesco di Bari.

Marsiglia Vincenzo di Benevento.

Ardillo Pasquale di Valenzano.

Baldani e Carnaroli di Fano.
Perlingieri Raffaele di Benevento.
Gentili Umberto di Macerata.
Pandolfi Antonio di Pontedera.
Rosselli Ugo di Empoli.
S. A. Maddalena Coccolo di Udine.
Machella Romeo di Macerata.
Ceschini Pietro di Pausula.
Comandini Filippo di Cesena.
Mastroserio Donato di Valenzano.
Labellarte Fratelli di Valenzano.
Gigliobianco e C. di Carbonara.
Losacco Nicola di Bari.
Massari Giuseppe di Bari.
Coltorti e Bisacca di Foligno.
Sorgato Fortunato di Reggio Emilia.
De Nigris Giuseppe di Benevento.
Massari Enrico di Benevento.
Borrelli Giovanni di Benevento.
Taccini Fratelli di Livorno.
Lapi Guido di Santa Croce sull'Arno.
Cavuoto Pasquale di Montesarchio.
De Vincenzo Nicola di Valenzano.
Tommaselli Pasquale di Nola.

Morandi e C. di Castelfranco Emilia.

Societa' in accomandita semplice F. Lavaggi e figlio per le sue fabbriche: Gia' Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato F Lavaggi di Trofarello.

Societa' in accomandita semplice «L'Alpina» di Torino per la sua fabbrica di San Benigno Canavese.

Recchia Angelo di Verona.

Bresciani Adele di Verona.

Faraci Filippo di Mazzarino.

Societa' anonima fiammiferi di Torino (S. A. F. T) per la sua fabbrica di Torino.

Delfo Salvatore di Palermo.

Santonocito Emanuele di Palermo.

Faldetta Salta di Calogero di Canicatti'.

Sabatini Maria ved. Dolfi di Borgo San Lorenzo.

«Libia» Eredi Vivente di Teramo.

Esso sotto la denominazione «Consorzio industrie fiammiferi» ha la sua sede legale in Roma.

Tutte le fabbriche di fiammiferi finora fornitrici di fiammiferi al Monopolio possono concorrere entro un mese dalla data di questa Convenzione a costituire il Consorzio accettandone lo statuto e la Convenzione; quelle fra esse che non intendessero di aderire al Consorzio conservano soltanto la facolta' di produrre fiammiferi destinati all'estero. ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1^a s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma della Convenzione nella parte in cui esso impedisce "ad altri imprenditori la partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilita' sociale".

Art. 2

Il Consorzio seguendo le disposizioni contenute nel [R. decreto 11 marzo 1923, n. 560](#), ha le seguenti finalita':

1° assumere la fabbricazione e lo smercio dei fiammiferi al pubblico in Italia e Colonie mediterranee:

2° garantire, mediante prestazione di apposita cauzione di dodici milioni di lire in contanti o rendita italiana o altri titoli garantiti dallo Stato, il pagamento all'Erario nazionale della imposta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini prescritti. (1) (8)

((9))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [Regio D.L. 26 febbraio 1930, n. 105](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 1 maggio 1930, n. 611](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 4 della Convenzione) che "La cauzione prestata dal Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Convenzione allegata al [R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), viene elevata da dodici a tredici milioni, ed estesa anche a garanzia del pagamento mensile, previsto dal primo capoverso del presente articolo, e degli eventuali crediti erariali dipendenti dall'applicazione della presente Convenzione".

AGGIORNAMENTO (8)

Il [D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1 dell'Allegato) che "Il Consorzio si obbliga di integrare, entro tre mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, i depositi cauzionali previsti dall'art. 2, punto 2°, della Convenzione annessa al [regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#) e dal [4° comma dell'articolo 4](#) della Convenzione annessa al [regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105](#), portandoli rispettivamente a L. 120.000.000 e L. 10.000.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 giugno 1948.

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della Convenzione nella parte in cui esso impedisce "ad altri imprenditori la partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilita' sociale".

Art. 3

Il pagamento della imposta di fabbricazione dei fiammiferi di cui all'[art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560](#), sarà effettuato mediante versamento nelle Casse dello Stato. Le somme corrispondenti ai quantitativi che risulteranno fabbricati ed usciti dai magazzini di ciascuna fabbrica con destinazione per lo interno del Regno, saranno versate entro i primi quindici giorni di ciascun mese ed in corrispondenza dei quantitativi fabbricati ed usciti dai magazzini di ciascuna fabbrica nel mese immediatamente precedente.

I documenti (fatture, distinte, quietanze, ecc.) relativi a tale versamento sono esenti da tassa di bollo, ma quelli riguardanti la distribuzione dei generi ai rivenditori od altri organi di vendita sono soggetti a tassa di bollo nella parte di somma corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita e l'imposta di fabbricazione.

Pei generi destinati alle Colonie Mediterranee il Consorzio dovrà consegnare (franco ai porti d'imbarco) le quantità che gli verranno richieste. Per quelli destinati all'estero sarà seguito il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato E alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](#).

Art. 4

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, in ogni momento e coi mezzi che riterrà più acconci, la consistenza dei magazzini delle singole fabbriche e la regolarità dei quantitativi spediti e delle marche contrassegno impiegate ai sensi del disposto degli [articoli 4 e 5 del Regio decreto 11 marzo 1923, num. 560](#).

E' pure in facoltà dell'Amministrazione di constatare la qualità del genere messo in vendita dalle fabbriche che deve essere conforme ai campioni consegnati e collaudati dall'Amministrazione e depositati presso di essa. In caso di contravvenzione la Amministrazione governativa, udito il parere della Commissione per tale di cui all'art. 6, applicherà le sanzioni che saranno da essa state deliberate.

Art. 5

E' in facolta' del Consorzio di distribuire come meglio crede fra le varie fabbriche la produzione del quantitativo occorrente al consumo nell'interno del Regno e nelle colonie rimanendo l'Amministrazione finanziaria completamente estranea ai rapporti che passano tra il Consorzio e le fabbriche consorziate.

Così pure il Consorzio e' libero di stabilire le pattuizioni che regoleranno i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso e le fabbriche consorziate nei riguardi del prezzo da attribuirsi ai prodotti somministrati da queste ultime.

Art. 6

Il prezzo di vendita dei fiammiferi al pubblico nell'interno del Regno resta invariato.

Variazioni potranno soltanto essere fatte in base a parere di apposita Commissione tecnico-amministrativa nominata dal Ministro delle finanze e della quale fara' parte anche un rappresentante del Consorzio scelto da esso. Se questa scelta non avvenisse il Ministero nominera' il rappresentante del Consorzio.

Le eventuali variazioni di prezzo e la eventuale revisione della misura della imposta di fabbricazione saranno fatte, con decreto del Ministro delle finanze, ogni due anni.

Il prezzo stabilito dal decreto Ministeriale e' un prezzo massimo ed e' in facolta' del Consorzio di vendere a meno.

Art. 7

La vendita dei fiammiferi al pubblico nel Regno sara' fatta dal Consorzio a mezzo dei rivenditori di generi di monopolio e degli esercenti di cui all'[art. 5 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090](#), alle condizioni che verranno stabilite d'accordo col Ministero delle finanze.

I rivenditori che non accettassero tali condizioni decadranno dalla concessione loro fatta ed il Consorzio sara' libero di provvedere

altrimenti allo smercio dei fiammiferi.

Art. 8

Per la distribuzione e vendita dei fiammiferi ai rivenditori ed esercenti il Governo da' licenza al Consorzio di valersi dell'opera dei gestori degli uffici di vendita ed a costoro di prestarvisi.

Ai rapporti che, per tale oggetto, possono intercedere tra il Consorzio ed i gestori predetti, l'Amministrazione finanziaria rimane completamente estranea e non assume alcuna responsabilita' ne' diretta ne' indiretta. Essa soltanto consente che i gestori in parola continuino a far uso per la custodia dei fiammiferi, dei locali ora adibiti a magazzino dei generi di monopolio, a tutto rischio loro e del Consorzio per i danni di incendi e per quelli qualsiasi che possono derivarne ad altri generi di monopolio.

II Ministero si riserva la facolta' di revocare ognora questa licenza.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 20 APRILE 1971, N. 163](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 18 GIUGNO 1971, N. 376](#)))

Art. 10

Lo Stato si obbliga a non consentire la istituzione di nuove fabbriche di fiammiferi e loro surrogati finche' vige la presente Convenzione.

(5) ((9))

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al [decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, puo' consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessita' di approvvigionamento, o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione

predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale".

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1^a s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della Convenzione nella parte in cui esso impedisce "ad altri imprenditori la partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilità sociale".

Art. 11

Il Consorzio si obbliga di assumere a suo carico il servizio della pubblicità sulle scatole di fiammiferi a favore dello Stato con le modalità da stabilirsi d'accordo col Ministero delle finanze.

Questa pubblicità potrà aver luogo anche sugli involucri di genere prodotto per l'esportazione dal Regno.

A titolo di compenso per tale servizio sarà devoluto al Consorzio il 10 per cento al netto della provvigione corrisposta agli agenti, dello ammontare complessivo dei contratti stipulati annualmente per questo genere di pubblicità.

Art. 12

Deficienze di scorte per la vendita all'interno del Regno, o per le Colonie Mediterranee daranno luogo a multa di cui l'ammontare sarà fissato dalla Commissione di cui all'art. 16 ed, eventualmente, anche alla rescissione della Convenzione con determinazione dai danni a favore del Governo nella misura stabilita dalla predetta Commissione.

Art. 13

Il Consorzio resta obbligato alla osservanza delle leggi sanitarie ed igieniche concernenti la fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 14

Il Consorzio soltanto con il consenso del Ministero potrà modificare il tipo e le caratteristiche delle scatole, buste, ecc., ugual cosa dicasi per le dimensioni e i calibri dei fiammiferi.

Art. 15

Nel Caso di aumento degli attuali dazi doganali su materie prime occorrenti direttamente alla produzione dei fiammiferi, la differenza in piu' dei dazi medesimi su quelli attuali sarà rimborsata ai Consorzi. Lo stesso dicasi per i dazi comunali che avessero da colpire i fiammiferi.

Inversamente ed analogamente sarà pure tenuto conto di riduzioni sugli attuali dazi doganali.

Art. 16

Qualsiasi controversia fra Consorzio e Ministero delle finanze che non possa essere composta bonariamente, sarà inappellabilmente risolta da un comitato composto:

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante del Consorzio;

di un magistrato da nominarsi dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 17

Il Consorzio non potrà eccepire come scusanti sue inadempienze: ne' scioperi nella industria, ne' incendi. Ma i questi casi, avrà facoltà d'importare i fiammiferi dall'estero in franchigia di dazio.

Eccezioni di inadempienza per forza maggiore diverse dai casi predetti saranno valide soltanto se riconosciute tali dal Comitato di cui all'art. 16.

Art. 18

La presente convenzione avra' la durata di anni nove a datare dal 1° giugno 1923 e potra' essere rinnovata per consenso delle parti previ accordi da prendersi entro sei mesi dalla scadenza.

(2) (9) (4) (5) (7) (8) (11) (12) ((13))

Addi' 6 marzo 1923.

Pel Consorzio industrie fiammiferi:

firmato: Giulio Luigi Mascarello del fu Efisio.

» Antonio Pandolfi di Benedetto.

» Federico Perlingieri di Raffaele.

Visto, il ministro delle finanze
DE STEFANI.

AGGIORNAMENTO (2)

Il [Regio D.L. 18 gennaio 1932, n. 14](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 7 aprile 1932, n. 356](#), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi e riguardanti, l'una la fabbricazione e vendita dei fiammiferi nell'interno del Regno e nelle Colonie mediterranee, l'altra l'importazione, la fabbricazione e vendita degli apparecchi d'accensione a pietra focaia, ed annesse rispettivamente al [R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#), ed al [R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105](#), convertito nella [legge 1° maggio 1930, n. 611](#), sono rinnovate per nove anni e, cioe', dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'allegato al presente decreto".

AGGIORNAMENTO (9)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del [Regio D.L. 18 gennaio 1932, n. 14](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 7 aprile 1932, n. 356](#) (che ha modificato il presente articolo) in applicazione dell'[art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87](#).

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 28 settembre 1940, n. 1402](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella

legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 350, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX".

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317](#), nel modificare l'[art. 1, comma 1 della L. 28 settembre 1940, n. 1402](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della [legge 28 settembre 1940, n. 1402](#), continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti".

AGGIORNAMENTO (7)

Il [Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 501](#), nel modificare l'[art. 1, comma 1 della L. 28 settembre 1940, n. 1402](#), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, contemplate dall'[art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402](#), continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1948, sotto l'osservanza delle norme di cui al [decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 317](#)".

AGGIORNAMENTO (8)

Il [D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi" di cui al [regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560](#) ed al [regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105](#), già rinnovate fino al 31 maggio 1941 col [regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14](#), convertito nella [legge 7 aprile 1932, n. 356](#) e successivamente prorogate con la [legge 28 ottobre 1940, n. 1402](#), con [decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317](#) e, fino al 31 maggio 1948, col [regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501](#), sono rinnovate per il periodo 1 giugno 1948-31 dicembre 1950, sotto l'osservanza delle norme modificative ed aggiuntive contenute nell'allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 giugno 1948.

AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto Ministeriale 4 giugno 1974 (in G.U. 27/06/1974, n. 168) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La convenzione annessa al [regio decreto 11 marzo 1923, n. 560](#), e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 1983".

AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 5 agosto 1992 in G.U. Serie Generale 10/10/1992, n. 239, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi e' prorogata fino al 31 dicembre 2001, sotto l'osservanza delle clausole contenute nell'atto di obbligazione allegato al presente decreto".

AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 24 dicembre 2001 in G.U. Serie Generale 31/01/2002, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, di cui all'atto di obbligazione sottoscritto il 30 aprile 1992, e' prorogata fino al 30 giugno 2002".